

Promemoria

Riduzione dei termini nella procedura di aggiudicazione

Stato: 17.05.2021

La riduzione dei termini serve ad accelerare la procedura ed è possibile farvi ricorso soltanto nelle fattispecie espressamente previste dalla legge: particolare urgenza, svolgimento elettronico della procedura, pubblicazione di un preavviso del bando, acquisto di prestazioni richieste periodicamente previo annuncio della riduzione del termine in un bando precedente, acquisto di beni o prestazioni di servizi commerciali per via elettronica (art. 47 LAPub). Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, in caso di acquisto di prestazioni ampiamente standardizzate è possibile procedere a una riduzione dei termini (art. 46 cpv. 4 LAPub).

Situazione iniziale

L'articolo 46 LAPub disciplina i termini minimi per le procedure di aggiudicazione. Per le commesse pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali valgono i seguenti termini minimi (cpv. 2): 40 giorni per la presentazione delle offerte e 25 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione nella procedura selettiva. Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali il termine per la presentazione delle offerte è di norma di almeno 20 giorni, mentre è possibile una riduzione a non meno di cinque giorni se si acquistano prestazioni ampiamente standardizzate (cpv. 4).

In caso di commesse complesse o di offerte onerose questi termini possono essere prolungati. Soprattutto per le procedure di pubblico concorso e selettive nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali si dovrebbe sempre verificare nel singolo caso se il termine minimo di 20 giorni sia davvero sufficiente per ricevere un numero adeguato di offerte di buona qualità o se non si debbano applicare (almeno) i termini minimi

previsti per le commesse pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.

Poiché la riduzione dei termini minimi invece non rientra nel libero apprezzamento del servizio di aggiudicazione, in questo caso sono da osservare le condizioni definite nell'articolo 47 LAPub. Secondo il testo di legge, tuttavia, queste fattispecie che giustificano la riduzione dei termini si applicano unicamente alle commesse pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.

Al di fuori di tale ambito la legge non prevede alcuna possibilità specifica di riduzione dei termini, eccetto il caso summenzionato dell'acquisto di prestazioni ampiamente standardizzate (art. 46 cpv. 4 LAPub). Il termine minimo fissato dalla legge per la presentazione delle offerte relative a commesse che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali è però soltanto di 20 giorni e quello per la presentazione delle domande di partecipazione nella procedura selettiva è, secondo la dottrina, di 13 giorni¹. Di conseguenza, i termini minimi validi al di fuori dell'ambito di applicazione dei trattati internazionali sono sin dall'inizio nettamente più brevi rispetto ai termini corrispondenti in vigore per l'ambito di applicazione dei trattati internazionali. Se in un singolo caso si dovesse ritenere necessaria un'ulteriore riduzione dei termini per una commessa che non rientra nel suddetto ambito di applicazione dei trattati internazionali, è possibile, in via eccezionale, verificare la possibilità di un'applicazione analoga delle fattispecie di riduzione dei termini definite per le commesse che invece rientrano in tale ambito.

Urgenza (art. 47 cpv.1 LAPub)

È possibile ridurre i termini a non meno di dieci giorni se un acquisto urgente non può essere effettuato senza tale riduzione. Non è determinante il fatto che l'urgenza sia imputabile al servizio d'acquisto. L'urgenza deve poter essere comprovata nel singolo caso.

- Urgenza non incombente

¹ Cfr. HANS RUDOLF TRÜEB, Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, 2020, art. 46 n. 25.

L'urgenza di cui all'articolo 47 capoverso 1 LAPub deve essere distinta dall'urgenza che autorizza l'aggiudicazione per incarico diretto secondo l'articolo 21 capoverso 2 lettera d LAPub. La riduzione dei termini secondo l'articolo 47 capoverso 1 LAPub si configura in caso di pericolo non incombente, mentre l'incarico diretto può essere applicato in caso di pericolo incombente.

Tale distinzione viene fatta considerando, da un lato, la probabilità che il pericolo si verifichi e, dall'altro, l'urgenza delle misure di protezione. Se la probabilità che il pericolo si verifichi è molto alta e questo non può essere evitato per tempo neanche con una procedura di concorso con termini ridotti, si configura un'urgenza incombente ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 lettera d LAPub; in caso contrario si tratta di un'urgenza non incombente, che dà diritto a una riduzione dei termini secondo l'articolo 47 capoverso 1 LAPub.

- Riduzione dei termini anziché aggiudicazione per incarico diretto

Una riduzione dei termini nell'ambito di una procedura di pubblico concorso o selettiva limita in misura minore la concorrenza rispetto a un'aggiudicazione per incarico diretto per motivi di urgenza secondo l'articolo 21 capoverso 2 lettera d LAPub. Tuttavia, la procedura per incarico diretto per motivi di urgenza è ammessa soltanto se, a causa di eventi imprevedibili, una procedura di pubblico concorso o selettiva con riduzione dei termini non è possibile. Pertanto, il servizio d'acquisto dovrebbe sempre verificare la possibilità di svolgere una procedura di pubblico concorso o selettiva con riduzione dei termini anziché un'aggiudicazione per incarico diretto.

Svolgimento elettronico della procedura (art. 47 cpv. 2 LAPub)

In caso di bandi relativi a commesse pubbliche che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali il termine minimo di 40 giorni per la presentazione delle offerte può essere ridotto di cinque giorni al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) il bando è pubblicato in forma elettronica;
- b) la documentazione del bando è pubblicata simultaneamente in forma elettronica;
- c) le offerte pervengono per via elettronica.

In considerazione del fatto che i bandi e la relativa documentazione sono generalmente pubblicati su simap.ch, in linea di principio le prime due condizioni sono sempre soddisfatte. Tale circostanza non deve però comportare una riduzione sistematica di dieci giorni del termine di presentazione, dato che per garantire la concorrenza più ampia possibile e una buona qualità delle offerte, la riduzione dei termini

dovrebbe, in generale, essere applicata con moderazione (cfr. capitolo seguente «Moderazione nella riduzione dei termini»).

Preavviso (art. 47 cpv. 3 LAPub)

È possibile ridurre il termine di presentazione a non meno di dieci giorni se il servizio d'acquisto ha pubblicato un preavviso dell'appalto su www.simap.ch.

Questo preavviso deve contenere le informazioni minime di cui all'articolo 47 capoverso 3 lettere a–e LAPub ed essere pubblicato almeno 40 giorni ma al massimo 12 mesi prima del bando vero e proprio.

- Informazioni minime

Le informazioni minime comprendono:

- a) l'oggetto dell'appalto pubblico previsto;
- b) il termine approssimativo per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;
- c) una dichiarazione secondo la quale gli offerenti devono comunicare al committente il proprio interesse all'appalto pubblico;
- d) l'indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando;
- e) tutte le altre informazioni di cui all'articolo 35 LAPub disponibili in quel momento (contenuto del bando).

Quante più informazioni secondo l'articolo 35 LAPub vengono comunicate agli offerenti al momento del preavviso, tanto più alta è la probabilità che una riduzione dei termini sia giustificata.

- Il bando può discostarsi dal preavviso?

In quale misura il bando del servizio d'acquisto può discostarsi a posteriori dal contenuto del preavviso pubblicato?

La riduzione dei termini è giustificata dal fatto che, sulla base del preavviso, gli offerenti possono già prepararsi per il bando. Se quest'ultimo si discosta notevolmente dal preavviso, tali lavori preparatori per la presentazione dell'offerta diventano inutili. Occorre quindi verificare se una riduzione dei termini è ancora giustificata e ragionevole per gli offerenti.

Si consiglia di non modificare il contenuto pubblicato nel preavviso. In caso di dubbi al momento del preavviso, il servizio d'acquisto dovrebbe limitarne il contenuto alle informazioni minime.

Prestazioni richieste periodicamente (art. 47 cpv. 4 LAPub)

È possibile ridurre il termine di presentazione a non meno di dieci giorni se in un bando precedente relativo a una prestazione richiesta periodicamente è stata annunciata esplicitamente la riduzione del termine per i bandi successivi.

Tra le prestazioni richieste periodicamente rientrano, ad esempio, i bandi per beni standard che vengono acquistati ripetutamente in forma analoga.

Non esiste alcuna disposizione legale riguardo al lasso di tempo che deve intercorrere tra il primo bando (con l'annuncio della riduzione del termine) e il secondo (con il termine ridotto). Tuttavia, affinché gli offerenti siano sufficientemente informati ai fini della presentazione delle offerte e la riduzione dei termini sia giustificabile, tale lasso di tempo non dovrebbe essere troppo lungo.

Beni o prestazioni di servizi commerciali (art. 47 cpv. 5 LAPub)

In occasione dell'acquisto di beni o di prestazioni di servizi commerciali oppure di una combinazione di entrambi, il committente può ridurre il termine per la presentazione delle offerte nel modo seguente:

- a) a non meno di 13 giorni se pubblica il bando e la relativa documentazione simultaneamente e in forma elettronica;
- b) a non meno di dieci giorni se inoltre riceve le offerte per via elettronica.

Per «beni e prestazioni di servizi commerciali» ai sensi della suddetta disposizione si intendono le prestazioni acquistate solitamente da privati a scopi privati, in particolare le prestazioni destinate all'uso quotidiano².

Moderazione nella riduzione dei termini

Il servizio d'acquisto deve verificare se può esigere dall'offerente la presentazione dell'offerta entro un termine ridotto. La riduzione dei termini può influire negativamente sul numero e sulla qualità delle offerte. È quindi opportuno che il servizio d'acquisto agisca con moderazione. Il termine non deve necessariamente essere ridotto al minimo.

La riduzione effettiva del termine deve essere fissata in base al singolo caso, tenendo conto della tipologia e della complessità della commessa. Il termine deve essere sufficientemente lungo da permettere agli offerenti di presentare le offerte in modo accurato.

Particolarità

L'offerente non ha alcun diritto alla riduzione dei termini, anche se le condizioni sono adempiute. Il servizio d'acquisto può comunque decidere di non accordare alcuna riduzione dei termini anche al verificarsi di tutte le condizioni.

Ulteriori informazioni

Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione: rechtsdienst.kbb@bbl.admin.ch

² CFR. MESSAGGIO DEL 15 FEBBRAIO 2017 CONCERNENTE LA REVISIONE TOTALE DELLA LEGGE FEDERALE SUGLI ACQUISTI PUBBLICI, FF 2017 1587, 1703.